



NON È MATERIALE D'ARMAMENTO

“Appositamente” e “prevalentemente” militare. Su questi due avverbi, alcuni tribunali hanno costruito casi che non esistono per cannocchiali con torrette balistiche e particolari reticoli. Anche per il ministero dell'Interno sono di libera vendita...

Assoarmieri ritiene corretto intervenire a chiarimento dell'articolo 2 della legge 185/1990 (la legge sull'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento) con particolare riferimento al comma 1, nei punti in cui si parla di materiali *“costruiti per un prevalente uso militare”*, mentre al comma 2 si fa riferimento a categorie contenenti materiali *“appositamente costruiti per uso militare”*.

L'elevato tasso d'innovazione tecnologica conosciuta dai mercati oggetto di valutazione negli ultimi anni sta radicalmente cambiando anche i parametri di sviluppo della forza militare, determinando l'emersione di un nuovo criterio in base al quale valutare se un bene debba o meno ricadere nel settore militare. In effetti, risulta sempre più complicato stabilire il confine di quella sensibilità della tecnologia incorporata fra attività militari e non, in quanto l'area delimitata e nota in gergo come *“duale”* si sta espandendo notevolmente, generando complessi fenomeni di mutuo scambio fra le diverse aree. Emerge come in altri casi un insufficiente e poco chiaro sistema regolamentare vigente, sia per le finalità di controllo dell'esportazione sia di sviluppo della competizione e, quindi, dell'efficienza. Il concetto di



Non è la destinazione d'uso finale che caratterizza il materiale d'armamento, ma la sua concezione basata su elementi tecnico-costruttivi e di progetto.

“prevalente” come deve essere interpretato? A conferma del concetto di esclusività d'uso, si può osservare che quando, per esempio, le armi o i sistemi d'arma sono dismessi per cause tecniche o radiati dal servizio per obsolescenza, devono essere sottoposti a operazioni di demilitarizzazione e di rottamazione anche allo scopo di rendere materialmente impossibile il ripristino. Tali argomentazioni avvalorano la tesi che la legge 185/1990 limita il proprio campo di applicazione soltanto ai materiali *“appositamente”* e non costruiti per uso *“prevalentemente”* militare. Non deve essere sottovalutato, infatti, il senso letterale del termine: per appositamente si vuole significare *“esclusivamente, univocamente”*, quello e soltanto quello! In estrema sintesi, da un punto di vista giuridico e anche tecnico costruttivo, si può affermare che il termine *“appositamente progettato”* rappresenti una netta linea di demarcazione fra due campi di applicazione: quello dei militari per uso civile e quello dei militari per uso militare. Non è, quindi, la destinazione d'uso finale che caratterizza il materiale d'armamento, ma la sua concezione basata su elementi tecnico-costruttivi e di progetto. Questo argomentare nasce dal fatto che alcune incertezze sono nate nelle stanze di alcuni magistrati in merito all'uso di alcune ottiche di precisione, in particolare su alcuni modelli progettati e commercializzati con le relative torrette balistiche e reticoli quali *“congegni diabolici”* che possano ricadere in materiali *“dual use”* e non materiali di libera vendita. Basti ricordare che i congegni di mira ottici non sono compresi nell'elenco dell'allegato I al regolamento 428 del 5 maggio 2009 e, pertanto, non sono sottoposti al regime comunitario di controllo all'esportazione dei prodotti di duplice uso. Anche il ministero dell'Interno, in un suo parere esplicativo, ha dato contezza di questo, attestando il fatto che i cannocchiali con le caratteristiche di cui sopra sono di libera vendita sul mercato italiano (nota ministeriale 8.3.2012 prot. 557/Pas). I tribunali italiani si trovano sempre più ingolfati da anomale questioni e quella di alcune ottiche di puntamento rischia di annebbiare la vista anche da lontano sulla chiarezza di alcune norme in materia che non necessitano di confusione!